



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

45018 Piazza Ciceruacchio, 9 – C.F. 00201720299 Internet www.comune.portotolle.ro.it

CAPITOLATO D'ONERI SERVIZIO BROKERAGGIO TRIENNIO 01/01/2019 – 31/12/2021 - CIG Z8726314D7

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri regola l'affidamento dell'incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione Comunale di Porto Tolle, d'ora in avanti indicata semplicemente "Comune", in materia assicurativa e in tutti i servizi finalizzati alla protezione del patrimonio, del personale e della responsabilità in generale.

Più in particolare sono richieste le prestazioni di cui al successivo art. 4 del presente disciplinare.

ARTICOLO 2

REQUISITI PROFESSIONALI

Il Broker, persona fisica o giuridica, deve essere regolarmente iscritto al registro di cui al D. Lgs 07.09.2005, n. 209 e s.m.i..

L'Incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al precedente comma.

ARTICOLO 3

DURATA DELL'APPALTO

Il presente incarico ha la durata di tre anni (03) decorrenti dal 01.01.2019.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il presente accordo, per un periodo non superiore alla durata di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva :

1. identificazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento,
2. analisi preliminare dei rischi in capo ad amministratori, suoi dirigenti e/o funzionari, dei suoi dipendenti e delle loro relative coperture assicurative,
3. analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti,
4. elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune,

5. aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove o particolari esigenze del Comune,
6. assistenza tecnica nello svolgimento delle gare (inclusi i controlli di conformità e di economicità delle singole offerte come precisato al successivo punto 8) e nella predisposizione degli atti necessari, compresa la bozza del capitolato di gara aggiornato all'evoluzione legislativa e di mercato per l'espletamento delle procedure concorsuali previste per l'affidamento del servizio,
7. predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso migliore rapporto qualità-prezzo,
8. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri attivi e passivi che abbiano attinenza con le polizze del Comune.
In particolare: segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa,
9. assistenza tecnica e legale e gestione di eventuali sinistri, anche quando il Comune venga a trovarsi nella veste sia di danneggiato che di danneggiante e anche quando detti sinistri, pur riferendosi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione della presente (gestione dei sinistri attivi e passivi),
10. gestione dei sinistri attivi: il Broker si farà carico di dare alle strutture del Comune, a ciò specificamente proposte, l'assistenza necessaria per la gestione dei sinistri, in modo da poter giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte della Compagnia di assicurazione. In dettaglio verrà, dopo confronto con il Comune, elaborata e fornita una procedura per i sinistri derivata dalle esigenze specifiche emerse in occasione di incontri dedicati a tale problematica,
11. presentazione di un riepilogo annuale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e/o dichiarati senza seguito,
12. consulenza e assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo,
13. predisposizione, se richiesto, di programmi assicurativi a favore del personale dipendente del Comune.

ARTICOLO 5

CONTRATTI ASSICURATIVI

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune né potrà impegnare in alcun modo il Comune se non preventivamente autorizzato in forma scritta.

Resta in capo al Comune ogni potere decisionale.

I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai Responsabili incaricati e muniti di potere di rappresentanza e di firma.

ARTICOLO 6

CONDIZIONI GENERALI

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Comune potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune, nelle forme di legge.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune, pur avvenendo esclusivamente tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia stessa.

Per l'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente capitolato il broker formalizzerà un proprio Ufficio o sede distaccata con l'individuazione di uno o più referenti, che avranno il

compito di interfacciarsi con gli uffici del Comune.

ARTICOLO 7

COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

Il Broker dovrà essere provvisto di polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile per negligenze od errori professionali con massimale non inferiore all'ammontare minimo stabilito annualmente di cui al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e s.m.i. e successivo regolamento di attuazione ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i..

La ditta - broker dovrà consegnare copia della polizza e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta in essere per tutto il periodo di validità dell'incarico.

ARTICOLO 8

COMPENSI

Per l'incarico conferito al Broker e per il suo compimento non graveranno sul Comune oneri né presenti né futuri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, per il tramite delle Compagnie di assicurazione prescelte.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

AI fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra le varie compagnie interessate alle coperture assicurative, si dà e si prende atto che l'entità dei suddetti compensi è stabilita, in via generale, nelle seguenti aliquote:

- ✓ per le polizze RCA 6 %
- ✓ per le altre tipologie di polizza 10 %.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker,
- c) fornire al Broker tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

1. esecuzione del servizio in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all'articolo 3 - comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 12

PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, inclusa la facoltà di accettare in toto, parzialmente, o di rifiutare, le proposte presentate;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali d'appalto da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il Comune;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ARTICOLO 13

INADEMPIENZE

Il Comune ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni il Comune potrà, con provvedimento motivato del Responsabile, stabilire la revoca del mandato.

La revoca avrà effetto al decimo giorno successivo alla data della comunicazione di revoca da eseguire con raccomandata a.r./P.E.C o notifica.

ARTICOLO 14

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE - SOSTITUZIONI AMMINISTRATORI

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione del medesimo, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza.

ARTICOLO 15

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, successive modifiche e del regolamento UE 2016/679 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI SUB APPAL TO

E' fatto espresso divieto di sub-appalto o di cessione del contratto.

La violazione dell'obbligo di cui sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17

SPESE CONTRATTUALI

Il presente capitolato d'oneri potrà originare un scrittura privata, a repertorio interno dell'ente, che sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le eventuali spese relative e conseguenti alla scrittura di cui al comma precedente saranno a carico del Broker.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente atto, le parti indicano la competenza esclusiva del Foro ove ha sede legale il Comune.